



DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento AIA n. 36/111 del 28/01/08.**

DITTA: Di Muzio Laterizi S.r.l.

Sede installazione: Via S. Emidio n.192 – Comune di Alanno (PE)

Attività svolta: impianto di produzione di laterizi

Codice IPPC: punto 3.5 “Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”

IL DIRIGENTE
(DGR 469 del 24.06.15)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTA la parte II, titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008, relativa all’impianto di produzione di laterizi sito in Via S. Emidio n.192 – Alanno (PE), rientrante fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, precisamente al punto 3.5 “*Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate*”

al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m³”;

VISTA l’istanza di rinnovo dell’AIA presentata dalla Ditta in data 28/07/2012 ed acquisita con prot.n.RA/188901 del 21/08/2012 per cui è stato avviato il procedimento amministrativo di rilascio dell’AIA in data 28/01/2013 ed ancora in itinere;

VISTO il provvedimento del Servizio Politica Energetica Qualità dell’Aria e SINA n. 224/111 del 18 giugno 2012 di revoca dell’A.I.A. e di immediata chiusura dell’impianto a seguito della mancata ottemperanza alle seguenti prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione:

- Punto 10 lett. b) art.5, relativamente all’installazione di una centralina di monitoraggio in continuo delle emissioni inquinanti;
- Completamento piantumazione, in attuazione della prescrizione contenuta nell’integrazione all’AIA con provvedimento n.62/111 del 24/10/2008, come riportato nel verbale di conferenza dei servizi del 25/02/2011 approvato e sottoscritto dalla ditta medesima;
- Acque di prima pioggia: l’intervento proposto dalla Ditta doveva concludersi entro sei mesi dal ricevimento del verbale di conferenza dei Servizi del 25/02/2011 non necessitando di ulteriore valutazione;

VISTI i ricorsi presentati dalla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. numeri di registro generale 191 e 262 del 2008 presentati presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara con i quali la Ditta ricorre per l’annullamento:

- dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.36/111 del 28/01/2008, nella sola parte in cui sono state imposte alcune specifiche prescrizioni
- del Provvedimento n.221/111 del 26/03/2012 con il quale la l’Autorità Competente ha diffidato la Ditta;
- del provvedimento n.224/111 del 18/06/2012 con il quale l’Autorità Competente ha revocato l’AIA n.36/111 del 28/01/2008 diffidando la Ditta alla chiusura immediata dell’impianto

ed ogni altro atto presupposto e connesso;

PRESO ATTO della sentenza del TAR Abruzzo n. 507/2012 depositata il 28/11/2012, con cui è ritenuto annullato:

*“l’impugnato provvedimento del 18/06/2012 con il quale è stato revocato il provvedimento/AIA n.36/111, ed è stata diffidata la ricorrente alla immediata chiusura dell’impianto; mentre restano, ovviamente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nonché l’atto conclusivo del procedimento iniziato con la domanda di rilascio della nuova AIA [...]. **L’Autorizzazione Integrata Ambientale 28 gennaio 2008, n.36/111, nella parte con cui è stato imposto il monitoraggio in continuo, ed il provvedimento del 18 giugno 2012, di revoca della predetta autorizzazione e di immediata chiusura dell’impianto**”*

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

Art.1

di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 e ss.mm.ii. rilasciata alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., per la categoria di cui al punto 3.5 dell’ Allegato VIII alla parte II

del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla produzione laterizi sita in via Via S. Emidio n.192 del Comune di Alanno (PE), a seguito di sentenza del TAR Abruzzo n. 507/2012 depositata il 28/11/2012;

Art.2

di stabilire che il presente provvedimento aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008 e ss.mm.ii. rilasciata alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l., così come modificata dalla sentenza del TAR Abruzzo n. 507/2012 depositata il 28/11/2012 e ne costituisce parte integrante e sostanziale. A tal fine **si intendono stralciate** le seguenti parti del provvedimento AIA n.36/111 del 28/01/2008:

- la nota (2) alla *Tabella 1 del punto a)* dell'Art.5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA:
“da dicembre 2009 deve essere installata e collaudata concordemente con l'ARTA Dipartimentale una centralina di monitoraggio in continuo”
- la nota (2) alla *Tabella 2 del punto a)* dell'Art.5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA:
“da dicembre 2009 deve essere installata e collaudata concordemente con l'ARTA Dipartimentale una centralina di monitoraggio in continuo”
- il punto 10 del punto b) dell'Art.5 - EMISSIONI IN ATMOSFERA:
“Si prescrive l'installazione e il collaudo entro dicembre 2009 di una centralina di monitoraggio in continuo dei seguenti parametri in emissione dal camino EN2: SOx, Polveri, Cloro e i suoi composti. La taratura e il collaudo della centralina devono essere effettuati concordemente con l'Arta Dipartimentale di Pescara”;
- il punto 4 del punto b) dell'Art.8 - ULTERIORI PRESCRIZIONI
“La frequenza e la modalità di manutenzione e calibrazione degli strumenti di monitoraggio in continuo dovranno essere concordate con l'ARTA Dipartimentale prima dell'entrata in funzione del sistema di monitoraggio prevista per Dicembre 2009 e seguendo le indicazioni del DM 31 Gennaio 2005 pubblicato in G.U. n.135 del 13 Giugno 2005”

Art.3

di revocare il provvedimento n.227/111 del 18/06/2012;

Art.4

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 36/111 del 28/01/2008 non contemplati nel presente provvedimento. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29 decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29 quattordices del D.Lgs. 152/2006;

Art.5

Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Di Muzio Laterizi S.r.l. e ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo Colonna)
F.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
F.to digitalmente

L'ESTENSORE
(Dott.ssa Silvia De Melis)
F.to elettronicamente